

Publicato il 17/03/2020

N. 00633/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01535/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1535 del 2018, proposto da Acque di Caltanissetta S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti e Catia Tomasetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto in Palermo, via Rodi n. 1, presso lo studio del prof. avv. Guido Corso;

contro

Il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Caltanissetta in Liquidazione, in persona del Commissario straordinario e liquidatore, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Malinconico e Gabriele La Malfa Ribolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo difensore in Palermo,

via Nunzio Morello 40;

nei confronti

Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente - ARERA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per l'annullamento parziale

della Deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Caltanissetta in liquidazione n. 20 dell'8 giugno 2018 e relativi allegati, che costituiscono parte integrante della stessa, comunicata ad Acque di Caltanissetta S.p.A. con pec del 12 giugno 2018, a firma del Commissario straordinario e liquidatore, avente ad oggetto “Adempimenti delibera ARERA (ex AEEGSI) n. 918/2017/R/idr “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato” – periodo regolatorio 2018 – 2019; Regolazione della qualità tecnica; Bonus idrico” nella parte in cui il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Caltanissetta in liquidazione, ai fini dell'aggiornamento delle tariffe per il biennio 2018-2019, non ha riconosciuto taluni costi operativi sostenuti da Acque di Caltanissetta S.p.A. ai fini dello svolgimento del servizio idrico ed ha rimodulato il piano degli investimenti da quest'ultima presentato;

con conseguente condanna, *ex art. 34, comma 1, lett. c.) c.p.a.*

del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Caltanissetta in liquidazione a rideterminare l'aggiornamento tariffario ed il piano degli investimenti relativo al biennio 2018-2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Ambito Territoriale

Ottimale Caltanissetta in liquidazione, e vista la documentazione depositata;

Viste la documentazione e le memorie prodotte da entrambe le parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano;

Uditi, all'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020, i difensori delle parti costituite, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

A. – Con il ricorso in esame, la società odierna istante ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l'intimato Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Caltanissetta in liquidazione, ai fini dell'aggiornamento delle tariffe del sistema idrico integrato (SII) per le annualità 2018 - 2019, non ha riconosciuto alla predetta taluni costi operativi; dolendosi, altresì, della rimodulazione del piano degli investimenti 2018-2019 presentato dalla ricorrente.

Dopo avere fatto una premessa sul quadro normativo di riferimento e sul rapporto esistente tra l'intimato Consorzio e la società istante, affidataria della gestione del servizio idrico integrato nei ventidue comuni dell'ATO 6 di Caltanissetta, si duole della deliberazione adottata dal Consorzio nell'ambito del procedimento di aggiornamento biennale della tariffa, affidando il ricorso alle censure di:

1) *“MANCATO RICONOSCIMENTO, AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA 2018-2019, DEL CONGUAGLIO PER I MAGGIORI COSTI SOSTENUTI DA CALTAQUA PER L'ACQUISTO DI ACQUA ALL'INGROSSO NELLE*

ANNUALITÀ 2016 E 2017. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 29, COMMA 1 DELL'ALLEGATO E DELL'ART. 6, COMMA 2 LETT. E) DELLA DELIBERA N. 918/2017. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA. ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE", in quanto sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 6, co. 2, lettera e), della delibera n. 918/2017 adottata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e, cioè, il verificarsi di eventi eccezionali e il conseguente riconoscimento dei costi per l'acquisto dell'acqua all'ingrosso;

2) *"MANCATO RICONOSCIMENTO DEI COSTI PER L'ACQUISTO DI ACQUA ALL'INGROSSO SOSTENUTI NEL 2016 AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA RELATIVA AL 2018. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 26, COMMA 1 DELL'ALLEGATO. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA. ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ*", in quanto nel provvedimento impugnato non si è tenuto conto del dato contabile relativo all'anno 2016, sebbene il calcolo matematico sia chiaramente previsto in tal senso nella delibera ARERA n. 918/2017;

3) *"SULLA RIMODULAZIONE DELLA COMPONENTE A CONGUAGLIO VALIDATA PER IL 2016- 2017. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 29*

DELL'ALLEGATO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.

ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE”, in quanto, nella predisposizione tariffaria effettuata, approvata con la deliberazione n. 20/2018, una quota rilevante del conguaglio spettante al gestore, pari a € 4.471.483, non è stata inserita nella tariffa 2018-2019, in quanto è stata rinviata a future predisposizioni tariffarie, senza che sussista alcun accordo;

4) *“SULLA ILLEGITTIMA RIDETERMINAZIONE DEL PDI. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA DELIBERA 918/2017 E DEGLI ARTT. 3 E 4 DELL'ALLEGATO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI E CONTRADDITTORIETÀ. IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 L. 241/1990 E DEI PRINCIPI DI DIRITTO INTERNO ED EUROPEO IN MATERIA DI CONCESSIONI. RISERVA DI PROPOSIZIONE DI QUESTIONE DI CONTRARIETÀ AL DIRITTO EUROPEO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA DELLA COMMISSIONE SULLE CONCESSIONI NEL DIRITTO COMUNITARIO – ATTI COMMISSIONE (2000/C 121/02)”*, in quanto è stato rimodulato unilateralmente il piano degli investimenti, rispetto a quello inizialmente presentato dal Gestore, con illegittima incidenza sul contratto di concessione e sul rapporto privatistico intercorrente;

5) *“MANCATO RICONOSCIMENTO DI NUOVI COSTI DI GESTIONE RELATIVI ALL'ENTRATA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI BUTERA. VIOLAZIONE DELL'ART. 23, COMMI 4 E 5*

DELL'ALLEGATO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRONEITA' E CARENZA DI MOTIVAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA'”, in quanto l'ente gestore non ha riconosciuto alcuno dei costi operativi indicati per la presa in carico dell'impianto di depurazione di Butera.

Ha, quindi, chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, previa ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio; con vittoria di spese.

B. – Si è costituito in giudizio il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Caltanissetta in liquidazione, depositando documentazione

C. – In vista della discussione del ricorso nel merito entrambe le parti costituite hanno depositato scritti difensivi: il resistente Consorzio ha avverso tutte le censure, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese; con replica di parte ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del gravame.

All'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2019 il ricorso è stato cancellato dal ruolo, con contestuale autorizzazione alla ricorrente alla rinotifica del ricorso all'ARERA (adempiuta).

D. – In vista della discussione il resistente Consorzio ha depositato ulteriore documentazione, di cui la ricorrente ha eccepito la non pertinenza rispetto all'oggetto della domanda insistendo per l'accoglimento del ricorso, con replica del Consorzio, che ha insistito per il rigetto del gravame.

Quindi, all'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 la causa è stata posta in decisione su conforme richiesta dei difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale.

DIRITTO

A. – Viene in decisione il ricorso promosso da Acque di Caltanissetta s.p.a. (d’ora in poi solo “ricorrente”) avverso il provvedimento, adottato dal Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Caltanissetta in Liquidazione (d’ora in poi solo “Consorzio”), di adozione dell’aggiornamento biennale delle tariffe per il 2018/2019.

La ricorrente si duole, in particolare, sia del mancato riconoscimento di taluni costi operativi; sia dell’asserita rimodulazione del piano degli investimenti presentato dalla predetta.

B. – Può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dal Consorzio, atteso che il ricorso non è fondato.

B.1. – Il primo motivo non è fondato.

Deve premettersi che la ricorrente si duole del mancato congruaggio dei costi sostenuti per l’acquisto di acqua all’ingrosso – che la predetta ha acquistato da Siciliacque s.p.a. – sostenendo la violazione dell’art. 6, punto 2, lettera e) della delibera n. 918/2017 dell’ Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (d’ora in poi solo “ARERA”), secondo cui in sede di aggiornamento l’autorità di gestione tiene conto *“e) nel caso di gestioni interessate da situazioni di crisi idrica, del recupero degli oneri sostenuti per la fornitura di acqua all’ingrosso - che l’Ente di governo d’ambito reputi riconducibili ad eventi eccezionali - nell’ambito della componente a recupero dei “costi delle attività afferenti al SII sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali”*.

Parte ricorrente sostiene, in particolare, che il Consorzio avrebbe dovuto applicare l’ipotesi eccezionale appena riportata, evidenziando le seguenti

situazioni non prevedibili, da cui sarebbe dipeso l'aumento dell'acquisto di acqua all'ingrosso: "(a) sensibile riduzione, a partire dal 2014, della disponibilità idrica delle fonti proprie del Gestore (pozzi e sorgenti) in alcuni comuni ricompresi nell'ambito (Caltanissetta, Serradifalco, Mussomeli, Riesi); (b) cambio degli orari di distribuzione idrica (da notturna a diurna) nel Comune di Gela richiesta ed imposta con ordinanza sindacale n. 223 del 29/4/2016." (cfr. pag. 8 del ricorso).

Orbene, osserva il Collegio che l'eccezionale riconoscimento di tali costi deve essere interpretato in maniera rigorosa e restrittiva; e che sia preciso potere-dovere dell'Autorità di gestione stabilire, in base alle concrete circostanze, se effettivamente vi sia stata una crisi idrica dipendente da eventi eccezionali; e tanto, al fine di perseguire l'interesse pubblico di non riversare sull'utenza costi non dipendenti da situazioni di carattere eccezionale.

Sotto tale specifico profilo, anche la regolamentazione del rapporto tra le parti conferma tale interpretazione restrittiva, in quanto il punto 4.4 (*Crisi idrica da scarsità*) della carta del servizio – allegata all'atto modificativo del contratto di affidamento del servizio idrico – conferma il carattere eccezionale della situazione di crisi, stabilendo che "*In caso di scarsità dovuta a fenomeni naturali o a fattori ambientali non dipendenti dall'attività aziendale, Caltaqua, con adeguato preavviso, informa la popolazione proponendo le misure da adottare per superare il periodo di crisi (risparmio idrico, riduzione della pressione in rete, sospensione programmata dell'erogazione ecc.)*" (cfr. carta del servizio allegata all'atto modificativo del contratto, pag. 30, depositata dal Consorzio in data 28 maggio 2019).

Ciò premesso, e venendo alla specifica vicenda per cui è causa, e alle

circostanze evidenziate dalla ricorrente, deve rilevarsi che, rispetto alla circostanza indicata al superiore punto a), la prospettazione della predetta non convince, in quanto muove dalla premessa per cui il Consorzio avrebbe basato la propria valutazione su dati, di cui non avrebbe potuto essere in possesso perché mai trasmessi dalla stessa ricorrente.

Orbene – a prescindere dalla significativa circostanza che la ricorrente non ne sconfessa i contenuti – il Consorzio ha documentato di avere tratto tali dati sia dal sito dell'ARERA, alla quale i gestori del Servizio Idrico Integrato inviano annualmente tutti i dati tecnici relativi; sia, attraverso indagini sull'Acquedotto e dall'esame dei dati tramessi dalla stessa ricorrente (v. indagine dati comunicati dal Gestore, anni 2014 e 2015, e storico 2012-2017 SII, depositati dal Consorzio il 28 maggio 2019; v. anche relazione su standard tecnici anno 2016, inviata dalla ricorrente).

Con riguardo a tale profilo, non può aderirsi all'eccezione, sollevata dalla ricorrente con la memoria depositata il 24 gennaio 2020, in ordine alla non pertinenza (rispetto all'oggetto del giudizio) della documentazione depositata dal Consorzio in data 16 gennaio 2020, in quanto il Consorzio ha prodotto alcune deliberazioni dell'ARERA al fine di chiarire la fonte della raccolta dei dati, poi in parte utilizzati; nonché, quanto al conguaglio tariffario, tale documentazione consente di rilevare che la ricorrente, dall'esecuzione della deliberazione gravata, avrebbe un guadagno per effetto dell'incremento tariffario, che il Consorzio ha, infatti, chiesto di non applicare immediatamente (v. nota della ricorrente datata 24 dicembre 2019 e nota del Consorzio datata 30 dicembre 2019, depositate da quest'ultimo in data 16 gennaio 2020).

Sicché, è anche dubbio il concreto e attuale interesse a contestare in parte qua l'atto deliberativo.

Ciò chiarito, il Consorzio ha evidenziato anche che la ricorrente ha ommesso di considerare i volumi di acqua "prodotti" (maggiori), avendo indicato solo quelli immessi in rete di distribuzione; per cui è stato riscontrato che la risorsa idrica "prodotta" è andata sostanzialmente perduta in rete a causa di perdite nella rete di adduzione (v. relazioni per gli anni 2016 e 2017, depositate dal Consorzio in data 28 maggio 2019).

Osserva peraltro il Collegio che, sebbene la ricorrente lo contesti, i dati sui volumi di distribuzione sono desumibili dalla relazione sugli standard tecnici inviata dalla stessa ricorrente per il 2016, nella tabella relative alle "fonti proprie 2016" (v. relazione tecnico economica della REA, e tabelle prodotte dal Consorzio in data 28 maggio 2019).

In particolare, dall'esame della relazione tecnica depositata dalla ricorrente si evince, quanto alle perdite idriche e allo stato delle infrastrutture, che le criticità sono legate a:

- 1) "Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di adduzione" - Stato delle infrastrutture: "Reti obsolete e scarsa interconnessione tra i vari sistemi di acquedotto";
- 2) "Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei parametri di quantità e di qualità) nelle opere di presa" - Stato delle infrastrutture: "Mancanza di telecontrollo e teletrasmissione";
- 3) "Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)" - Stato delle infrastrutture: "Reti obsolete e soggette a numerosi eventi di rottura";
- 4) "Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei

misuratori di utenza” - Stato delle infrastrutture: “Misuratori meccanici obsoleti” (cfr. punto 4.1 M1 – Perdite idriche, 4.1.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi, pag. 12 della relazione allegata al ricorso).

Dalla stessa relazione si evince che, per gli anni 2015, 2016 e 2017, “il gestore ha effettuato rinnovi di rete per complessivi 76 km (6% sul totale) nel 2015, 23 km (2% sul totale) nel 2016 e 3 km (0,2% sul totale) nel 2017, abbia effettuato 503 interventi di riparazione in rete nel 2015, 261 interventi nel 2016 e 464 interventi di riparazione nel 2017. A tutto ciò è seguita una percentuale di perdita pari al 35,38% nel 2015, 42,2% nel 2016 e 42,3% nel 2017, incrementata addirittura rispetto al 2015. Da tutto ciò si deduce che il rinnovo di rete da solo non è l'intervento chiave per raggiungere gli obiettivi di qualità tecnica sulle perdite idriche. Inoltre il gestore nell'anno in cui ha effettuato minori interventi di riparazione in rete ha comunque una percentuale di perdita molto elevata, a dimostrazione che la campagna di ricerca perdite avrebbe dovuto intensificarsi molto di più negli anni mediante interventi mirati di distrettualizzazione e modelli di gestione delle pressioni di rete” (v. relazione, punto 4.1.2.1.).

Quanto a tali perdite di rete:

- dal disciplinare tecnico (in atti) si evince che il piano di riduzione – nel prevedere la riduzione delle perdite di adduzione e distribuzione - avrebbe dovuto comportare “...che dal dato attuale di perdite di rete pari al 41,2% si arrivi al 35% o meno entro il 5° anno di gestione ed al 20% o meno (dato a regime) entro il 12° anno di gestione.” (cfr. disciplinare tecnico, pagg. 11 e 12);
- nella relazione sugli standard tecnici 2016 è evidenziato che

“Nell’anno di riferimento, rispetto all’anno 2015, si è avuto un lieve incremento nell’emungimento (12.282 mc.).”;

- la documentata presentazione di progetti da finanziare per la sostituzione delle reti vetuste costituisce, d’altro canto, un’indiretta conferma della situazione della rete.

Anche i dati relativi al presunto aumento di consumo, in relazione al cambio di turnazione nel comune di Gela (superiore punto b), appare contraddittorio, tenendo conto dei dati indicati dal Consorzio.

In particolare:

- dall’allegato C) al provvedimento impugnato si evince che l’aumento dei volumi di acquisto dell’acqua all’ingrosso è maggiore nell’anno 2016 rispetto all’anno 2017, laddove il cambio di turnazione ha riguardato solo gli ultimi quattro mesi del 2016 e tutto il 2017; con conseguente rilevazione di anomalie per il dato del 2016 (v. relazione di accompagnamento, pagine 14 e 15, paragrafo 2.2.2, depositata dal Consorzio in data 28 maggio 2019; v. anche allegato 2 alla deliberazione, istruttoria istanza conguagli, allegata al ricorso);

- la stessa ricorrente, nel riscontrare una richiesta di chiarimenti formulata dal Consorzio, ha reso noti gli studi e gli interventi finalizzati ad un maggiore utilizzo delle risorse provenienti da fonti proprie, con l’obiettivo di raggiungere un valore complessivo di circa 3,00 milioni di mc alla fine del 2016, con previsione di un incremento del 30 % circa rispetto all’anno precedente; con un riferimento anche all’incidenza dell’attività di ricerca frodi sulla riduzione dei volumi di acqua acquistati all’ingrosso (v. nota della ricorrente del 26 maggio 2016, prodotta dal Consorzio il 28 maggio 2019).

Per quanto attiene, poi, al previsto sistema di telecontrollo, questo è stato

programmato solo a partire dal 2019, e ciò sebbene in sede di gara la ricorrente avesse già formulato tale proposta e tale sistema fosse previsto nel capitolato tecnico.

Non può, pertanto, convenirsi con la ricorrente quando sostiene che la crisi idrica – che legittimerebbe il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di maggiori quantitativi di acqua all’ingrosso – possa prescindere dalle cause della crisi che ha portato a tale acquisto; e ciò, in quanto nella deliberazione n. 918/2017 di ARERA è evidenziata la necessità che, rispetto agli oneri ulteriori sostenuti per la fornitura di acqua all’ingrosso, *“l’Ente di governo d’ambito reputeri riconducibili ad eventi eccezionali...”* (cfr., deliberazione n. 918/2017, pag. 14, punto ii). Il primo motivo, pertanto, non può trovare accoglimento.

B.2. – Anche il secondo motivo non è fondato.

La ricorrente lamenta che il Consorzio, nel non validare il dato a consuntivo per l’anno 2016, abbia applicato il dato relativo all’anno 2017, in contrasto con quanto previsto dalla deliberazione n. 918/2017 dell’ARERA.

Osserva tuttavia il Collegio che, come si evince dalle premesse della stessa deliberazione n. 918/2017, l’ARERA ha stabilito che *“ii) gli Enti di governo dell’ambito validino le informazioni fornite dai gestori e le integrino o le modifichino secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio”* (pag. 7 e art. 13).

Ne consegue che il Consorzio ha concretamente esercitato il potere di validare i dati inviati dalla ricorrente; dati che, quale ente di governo, ha contestato in maniera puntuale quanto all’attendibilità del dato del 2016, con conseguente non validazione.

B.3. – Anche il terzo motivo non può trovare adesione.

La ricorrente contesta che il Consorzio, nella predisposizione tariffaria effettuata, non ha inserito nella tariffa 2018/2019 una quota rilevante del conguaglio spettante al gestore, rinviando a future predisposizioni tariffari; contestando che, su tale punto, vi sia stato un accordo tra le parti, e dolendosi dell'assenza di tempi certi in ordine allo stesso conguaglio.

Deve in primo luogo rilevarsi che, dalla documentazione in atti, si evince la conoscenza, da parte della ricorrente, della rimodulazione dei recuperi degli importi dei conguagli: basti considerare la nota del 29 giugno 2018 inviata dal Consorzio alla ricorrente, nella quale si fa riferimento all'invio del *tool* definitivo sulla rimodulazione dei conguagli prima della relativa approvazione, senza che il gestore abbia sollevato obiezioni (v. nota del 29 giugno 2018, depositata dal Consorzio il 28 maggio 2019).

Ciò precisato, deve rilevarsi che la ricorrente non muove specifiche censure alla rimodulazione dell'importo dei conguagli, e non contesta la *ratio* della posticipazione finanziaria degli stessi, disposta al fine di evitare un'eccessiva crescita delle tariffe rispetto al 2017 (v. relazione di accompagnamento, punto 2.2.2); né ha contestato quanto chiarito dal Consorzio in ordine alla prevista redistribuzione entro l'anno 2021.

Se, quindi, si muove dalla (condivisibile) premessa per cui il servizio idrico integrato è un servizio "regolato", deve allora rilevarsi che grava sull'autorità di gestione il potere-dovere di intervenire anche sul livello tariffario.

Va in ogni caso osservato che, come si evince dalla documentazione da ultimo depositata dal Consorzio, la ricorrente intende applicare un incremento tariffario del 5,29 %, disvelandosi così il vantaggio

sostanzialmente conseguibile per effetto della stessa delibera impugnata.

B.4. – Anche il quarto motivo non è fondato.

La ricorrente si lamenta della rideterminazione unilaterale del piano degli investimenti, rispetto a quello inizialmente presentato, asseritamente operata dal Consorzio.

Nel muovere tale doglianza, fa riferimento: 1) a risorse aggiuntive che dovrebbero provenire dal Dipartimento acqua e rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità per la sostituzione della rete idrica a Gela; 2) alla realizzazione di taluni interventi da parte del Commissario straordinario unico, con conseguente riduzione dell'importo degli investimenti complessivi previsti nel Piano d'Ambito. Rispetto al primo profilo, osserva il Collegio che – come fondatamente eccepito dal Consorzio – non risulta essere stato adottato il decreto regionale di finanziamento per la sostituzione della rete idrica vetusta nel Comune di Gela, per la cui emissione il Consorzio aveva trasmesso il relativo progetto esecutivo con nota pervenuta alla regione il 28 ottobre 2016, senza tuttavia ricevere dal competente Dipartimento regionale alcun riscontro sulla certezza in ordine al carattere aggiuntivo del finanziamento (v. nota del Consorzio del 28 ottobre 2016, allegata al ricorso; v. anche nota del Consorzio del 9 maggio 2018 inviata al Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, depositata dal Consorzio il 28 maggio 2019).

Conseguentemente, il Consorzio prudenzialmente, nella pianificazione 2018/2019, non ha considerato tali risorse aggiuntive.

Per quanto attiene al secondo elemento, deve rilevarsi che la contestazione sull'avocazione di tali interventi avrebbe dovuto essere rivolta al Commissario Unico nominato con D.P.C.M. 26 aprile 2017 in

applicazione dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 243/2016 (conv. dalla l. n. 18/2017) – alla cui nomina fa espressamente riferimento il Consorzio nella già citata nota del 9 maggio 2018 – divenuto titolare di alcuni interventi a seguito delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e del 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognature e depurazione delle acque reflue.

Tale organo straordinario non è stato neppure evocato in giudizio, pur avendo, nell'esercizio dei poteri conferitigli, indubbiamente inciso sul programma degli investimenti (v. nota del 19 febbraio 2018 del Commissario, depositata dal Consorzio il 28 maggio 2019; v. anche la relazione descrittiva-qualità tecnica e programma degli interventi, punto 6).

Tale mancata rituale contestazione priva di consistenza la prospettata questione di compatibilità del diritto interno con il diritto dell'Unione Europea – genericamente adombrata alla fine del quarto motivo – in quanto, nel porre tale questione, si fa derivare l'incidenza sulle pattuizioni tra le parti in tema di investimenti programmati solo dall'adozione della deliberazione impugnata, la quale, piuttosto, si limita a prendere atto degli interventi gestiti direttamente dal Commissario straordinario.

A tale speciale forma di intervento, peraltro, si fa rinvio anche nella deliberazione dell'ARERA n. 918/2017, la quale richiama anche, tra i provvedimenti adottati dall'Autorità per il riordino della struttura delle articolazioni tariffarie applicate all'utenza la *“definizione delle procedure (di cui alla deliberazione 440/2017/R/IDR) con cui i gestori interessati trasferiranno alla contabilità speciale del Commissario unico (di cui*

all'art. 2 del d.l. 243/2016) gli importi destinati alla realizzazione degli interventi (per la parte coperta da tariffa) funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione” (pag. 8).

B.5. – Anche il quinto e ultimo motivo, relativo al mancato riconoscimento dei costi preventivati per la presa in carico del depuratore di Butera, non può essere accolto.

Sostiene la ricorrente che la presa in carico di tale impianto comporterebbe un “cambiamento sistemico”, in quanto si tratterebbe di un nuovo servizio reso dal gestore e, quindi, dovrebbe essere riconosciuto l’incremento di tutti i costi operativi come quantificati dallo stesso gestore.

Deve intanto rilevarsi che il Consorzio, nell’aggiornamento 2018/2019 del piano degli investimenti, ha inserito quelli necessari per l’impianto in questione, affidato alla ricorrente a partire dal 2018.

Per quanto attiene ai dati in contestazione, relativi ai costi operativi di gestione, deve in primo luogo rilevarsi che non è documentato, ma solo labialmente affermato, che la dotazione organica non sarebbe adeguata alla gestione delle infrastrutture, anche considerando che la gestione dell’impianto di depurazione di Butera era già presente nell’offerta tecnico-economica presentata a suo tempo dalla ricorrente: la dotazione organica prevista come ottimale era di n. 175 unità per il 5° anno, fino ad arrivare a n. 187 unità (a fronte delle attuali n. 189 unità: v. stralcio proposta di gara Piano Ambito, Stralcio offerta tecnica del Gestore e stralcio offerta economica, depositati dal Consorzio in data 28 maggio 2019).

Parimenti non irragionevole è la stima dei costi – che il Consorzio ha ritenuto di non sovrastimare – per quanto attiene al consumo energetico, avuto riguardo al costo previsto dalla stessa ricorrente per impianti simili.

Per quanto attiene al costo per lo smaltimento dei fanghi, la stima effettuata dalla ricorrente è stata oggetto di esame da parte del Consorzio, il quale ha fornito una chiara spiegazione sulla non congruità dei dati forniti dalla stessa ricorrente, se visti nel loro complesso (v. relazione tecnico economica della REA, pag. 12, punto 7); spiegazione, che – se, per un verso, dà conto di una compiuta istruttoria e analisi dei dati, e dell'assenza del lamentato difetto di motivazione – per altro verso non risulta efficacemente contestata dalla ricorrente (v. relazione di accompagnamento, punto 3.1.2, depositata dal Consorzio il 28 maggio 2019).

C. – Conclusivamente, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza del provvedimento impugnato.

D. – Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta; non si procede alla liquidazione della fase istruttoria/trattazione, in quanto nessuna attività è stata concretamente svolta.

Nulla deve statuirsi con riguardo all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna Acque di Caltanissetta S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Caltanissetta in Liquidazione, che liquida in € 4.200,00 (euro quattromiladuecento/00), oltre oneri accessori come per legge; nulla spese con riguardo all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Calogero Commandatore, Referendario

L'ESTENSORE
Maria Cappellano

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO